

N° 7 FISCO NEW MAGGIO 2009

DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI: I CHIARIMENTI

Forniti dall'Amministrazione Finanziaria chiarimenti sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi a seguito delle modifiche legislative operate dalla Finanziaria 2008 e dalla L. n. 133/2008 (Circolare Agenzia delle entrate del 21 aprile 2009, n. 19/E).

Si sintetizzano di seguito alcuni profili interpretativi di particolare interesse.

Ambito soggettivo di applicazione

Il nuovo articolo 96 del TUIR, come modificato dall'art. 1, co. 33, lettera i) della legge n. 244/2007, che disciplina la normativa fiscale in tema di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES correlata alla entità del Risultato Operativo Lordo (ROL), si applica a:

- s.p.a., s.a.s., s.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società consortili, residenti in Italia;
- enti pubblici e privati diversi dalle società (compresi i trust), che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti in Italia;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i *trust*, non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate in Italia tramite stabili organizzazione.

Sono soggette a limitazioni, con regole assolutamente diverse:

- le banche:
- le imprese di assicurazione;
- le società capogruppo di gruppi bancari

e assicurativi:

• i soggetti finanziari di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 (società di gestione, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti all'albo, etc.).

Infatti per tali soggetti, la L. n. 133/2008 ha introdotto una soglia assoluta di deducibilità degli interessi passivi (97% del relativo ammontare per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, 96% per quelli successivi).


Ambito oggettivo di applicazione

Per individuare correttamente gli interessi passivi oggetto della norma, l'Agenzia delle Entrate stabilisce il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina oltre agli interessi anche gli oneri ad essi assimilati collegati alla messa a disposizione di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione.

In particolare è attribuito rilievo ai fini della disciplina in commento sia gli interessi derivanti da taluni contratti espressamente indicati, nonché qualsiasi altra operazione avente causa finanziaria.

Rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione.



Per esempio, sono inclusi fra gli oneri assimilati agli interessi passivi anche il c.d. "notional cash pooling", gli sconti su finanziamenti ottenuti da banche o enti finanziari, le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi, gli altri oneri da titoli di debito emessi (disaggi di emissione e premi di rimborso).

Tra gli ulteriori chiarimenti si segnalano le indicazioni in tema di interessi impliciti derivanti da debiti e crediti di natura commerciale e di Interessi virtuali derivanti da operazioni con le pubbliche amministrazioni

Rilevante il chiarimento fornito in tema di interessi impliciti sui canoni di leasing:

- i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS dovranno fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico a seguito della contabilizzazione dell'operazione in conformità allo IAS 17, se maggiore a quella "desunta dal contratto";
- i soggetti che non utilizzano gli IAS/IFRS possono invece continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti previsto, ai fini IRAP, dall'art. 1 del D.M. 24 aprile 1998.

Tra gli interessi esclusi dall'ambito di applicazione della norma si segnalano, tra gli altri:

- 1. gli interessi passivi e gli oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del TUIR:
- 2. gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Limiti alla deduzione e ROL

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati possono essere dedotti interamente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica.

Nei primi due periodi d'imposta in cui viene applicata la nuova normativa, la soglia massima di deducibilità degli interessi passivi viene elevata forfetariamente, rispettivamente, di 10mila e 5mila euro.

A differenza degli interessi passivi indeducibili, la cui riportabilità in avanti è possibile sin dall'esercizio in corso (e quindi anche la loro deducibilità), la quota del Rol non utilizzato per dedurre gli interessi passivi e gli oneri di competenza, potrà essere utilizzato per incrementare il Rol dei successivi periodi d'imposta potrà essere portata in avanti solamente a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Soggetti partecipanti al consolidato fiscale

La Circolare approfondisce anche in maniera esaustiva il tema del regime di favore previsto ai fini della deducibilità degli interessi passivi per le società che partecipano al c.d. "regime di consolidato nazionale".

L'art. 96, prevede infatti che l'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la



deduzione.

Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

Si rammenta al riguardo l'importanza che i soggetti aderenti al consolidato fiscale disciplinino le modalità di ripartizione dei benefici scaturienti da questa nuova fattispecie, finora non prevista.

In tal senso si rende necessario adeguare i contratti già stipulati per i consolidati fiscali già in essere.

Lo Studio Professionale rimane a disposizione della clientela per dette problematiche.

RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI: ULTERIORI CHIARIMENTI

Diffuse ulteriori istruzioni operative per la rivalutazione dei beni immobili, in seguito alle novità apportate dal decreto-legge "anticrisi" e già oggetto di chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria nella circolare del 19 marzo 2009 n. 11/E (Circolare Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, n. 22/E).

Nel documento di prassi in commento viene chiarito che sono rivalutabili anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo, ossia quelli che non possono essere facilmente rimossi e spostati senza alterare la loro originaria funzionalità.

Ambito oggettivo della rivalutazione

Riguardo al concetto di beni immobili, la circolare precisa che la rivalutazione può riguardare soltanto i cespiti iscritti nello stato

patrimoniale alla voce B. II (Immobilizzazioni materiali).

Non possono essere rivalutati, pertanto, i diritti immateriali sugli immobili (diritto di superficie, etc.).

Per quanto riguarda le aree fabbricabili, si considerano tali quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.

Possono costituire oggetto di rivalutazione, invece, le aree edificate, su cui, nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, esisteva un edificio nel quale sia stato eseguito il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura.

IVA PER CASSA: DECRETO ATTUATIVO E INTERPRETAZIONI

Pubblicato in G.U. il decreto ministeriale attuativo della disciplina facoltativa per il pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo (c.d. "IVA per cassa") introdotta dalla Legge n. 2/2009 (D.M. 26 marzo 2009, - *G. U. del 27 aprile 2009, n. 96*).


Ulteriori chiarimenti sul tema sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 30 aprile 2009, n. 20/E e dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti con la circolare del 5 maggio 2009, n. 12.

La nuova disciplina è applicabile alle operazioni imponibili effettuate a partire dal 28 aprile 2009.

Controparti dell'operazione di cessione di beni o servizi devono essere esercenti d'impresa o di arte o professione che agiscono

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL castellanovincenzo@virgilio.it - info@studiocastellano.com

Sito web: www.studiocastellano.com



in qualità di soggetti IVA (e non, dunque, come privati).

Possono avvalersi della facoltà dell'IVA per cassa i soli soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, nell'anno in corso, un volume d'affari non superiore a 200 mila euro.

Viceversa, dal lato del soggetto cessionario, il ricevimento di una fattura contenente l'indicazione dell'opzione da parte del cedente per il regime "per cassa" in esame implica obbligatoriamente la detrazione da parte del cessionario solo all'atto del pagamento.

Infatti con il pagamento l'imposta diviene esigibile e quindi detraibile (in parallelo all'obbligazione per il cedente).

L'imposta diventa in ogni caso esigibile dopo un anno dall'operazione (salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive, nel qual caso troveranno applicazione le specifiche disposizioni).

Qualora sia effettuato un pagamento parziale del prezzo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.